



# COMUNE DI CORTENUOVA

(Provincia di Bergamo)

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050 - Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 -

www.comune.cortenuova.bg.it = P.E.C.: [comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it)

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 00710830167 -

COPIA

N. 18 del registro deliberazioni

Data 04.08.2020

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GATTA GIANMARIO	SINDACO	Presente
BARCELLA ANNIBALE	CONSIGLIERE	Presente
BRAMBILLA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
POZZONI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
VEZZOLI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
GAMBA SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
FACCHI DIEGO	CONSIGLIERE	Assente
CANAVESI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
PIZZETTI EUGENIA	CONSIGLIERE	Presente
CONTI GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente
MOTTERLINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale, PARRINO avv.to FEDERICA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GATTA GIANMARIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL SINDACO-PRESIDENTE

Dopo breve introduzione con la quale comunica la conferma delle tariffe in vigore, invita il responsabile del Settore ad illustrare le aliquote che risultano essere la sommatoria di IMU e TASI in vigore nel 2019 ad eccezione della aliquota del “beni merce” ridotta all’1 per mille.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

**VISTI:**

- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18/02/2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

<b>DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 18 del 04.08.2020</b>
--

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso ed allo scopo di garantire il medesimo gettito tributario degli esercizi precedenti quando, oltre alla IMU, era applicata anche la Ta.SI. nella misura del 0,2%, di introdurre degli incrementi alle aliquote IMU base per l'anno 2020;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
abitazione principale di lusso	0,60%	Recupero quota TASI
fabbricati rurali strumentali	0,10%	Aliquota base per recupero quota TASI
"beni merce"	0,10%	Per favorirne la vendita
terreni agricoli	0,86%	Recupero quota TASI
Fabbricati gruppo "D"	0,96%	Recupero quota TASI
altri immobili	0,96%	Recupero quota TASI

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile<sup>1</sup>;

<b>DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 18 del 04.08.2020</b>
--

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che: *“gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente”*;

UDITA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il vigente statuto, il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del 1<sup>a</sup> comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli n. 6 e n. 3 astenuti (Pizzetti, Conti e Motterlini), espressi nelle forme di legge,

### D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2020;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,6%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"
0,86%	terreni agricoli
0,96%	Fabbricati gruppo "D"
0,96%	altri immobili

- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente, stante l'urgenza di pubblicare le aliquote, con voti favorevoli n. 6 e n. 3 astenuti (Pizzetti, Conti e Motterlini), delibera di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 18 del 04.08.2020
--

Il Presidente

F.to GATTA GIANMARIO

Il Segretario Comunale

F.to PARRINO avv.to FEDERICA

---

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 07.08.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.08.2020 al 22.08.2020.

Addì, 07.08.2020

F.to Il Segretario Comunale

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 18 del 04.08.2020
--

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata il 07.08.2020 e trasmessa per estratto ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Cortenuova 07.08.2020

F.to Il Segretario Comunale

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

#### **a t t e s t a**

che la su esata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 il decimo giorno successivo la pubblicazione.

Cortenuova 22.08.2020

F.to Il Segretario Comunale

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cortenuova \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale